



Assessorat des Activités
productives, de l'Énergie
et des Politiques de l'emploi

Assessorato Attività
produttive, Energia
e Politiche del lavoro

LINEE GUIDA

LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2001, N. 31

**INTERVENTI REGIONALI
A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER INIZIATIVE IN
FAVORE DELLA QUALITÀ, DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA E
DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE**

Ottobre 2015

**Dipartimento Industria,
Artigianato ed Energia
Ricerca, innovazione e qualità**

**Département de l'Industrie, de
l'Artisanat et de l'Énergie
Recherche, innovation et qualité**

SOMMARIO

DISPOSIZIONI COMUNI	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	3
OBIETTIVI E DISPOSIZIONI GENERALI	3
BENEFICIARI	4
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	6
TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO	7
L'ESAME DELLE DOMANDE	8
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (A PREVENTIVO)	8
DURATA MASSIMA DEGLI INTERVENTI	9
MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	10
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (A CONSUNTIVO)	10
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI	11
PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO PER LE PICCOLE IMPRESE	14
PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO PER LE MEDIE IMPRESE	15
COME VENGONO EROGATI I CONTRIBUTI?	15
DIVIETO DI CUMULO	16
REVOCA DEI CONTRIBUTI	16
MODALITÀ DI RICORSO	16

DISPOSIZIONI COMUNI

- gli aiuti previsti dagli articoli **9, 12, 15 e 17bis, lettere a), b), c) ed e)** della l.r. 31/2001 sono concessi ai sensi dell'**articolo 29** del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato in GU UE n. L 187 del 26 giugno 2014;
- gli aiuti previsti per le attività di **formazione del personale** coinvolto nella realizzazione dei sistemi sono concessi ai sensi dell'**articolo 31** del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato in GU UE n. L 187 del 26 giugno 2014;
- gli aiuti previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17bis, lettera d) della l.r. 31/2001 (**mantenimento della certificazione**) sono concessi in regime "**de minimis**", ai sensi del regolamento UE n. 1470/2013, pubblicato su GU UE n. L 352 del 24 dicembre 2013.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La materia è disciplinata, nella normativa regionale, da:

- a. legge regionale 12 novembre 2001, n. 31: "*Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale*";
- b. deliberazione della Giunta regionale n. 1134, in data 31 luglio 2015: "*Approvazione di nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17bis della legge regionale 31/2001 e successive modificazioni, in sostituzione di quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 274/2015*".

La legge e i criteri applicativi sono disponibili sul sito della Regione Valle d'Aosta (www.regione.vda.it) al seguente link:

http://www.regione.vda.it/attiprod/contributi_ricerca_qualita/sez5_1_i.asp

OBIETTIVI E DISPOSIZIONI GENERALI

Queste linee guida servono per spiegare la procedura per la concessione dei contributi che finanziano l'introduzione nelle imprese di metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e a garantire la qualità, la protezione dell'ambiente, la sicurezza dei lavoratori e la responsabilità sociale, in accordo con norme internazionali e comunitarie.

In particolare vengono chiarite le modalità di presentazione delle domande di contributo e la documentazione richiesta.

BENEFICIARI

Possono accedere ai contributi le piccole e medie imprese con sede legale o unità locali all'interno del territorio regionale, che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, della ricettività turistica, del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi.

Possono accedere ai contributi anche i liberi professionisti in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dell'articolo 2, punto 28), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.

E' necessario che i liberi professionisti siano iscritti ad un albo?

No, non è necessario.

Quali sono le imprese che non possono beneficiare dei contributi?

Non possono essere concessi contributi a favore di imprese:

- *che svolgono attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;*
- *che operano nei settori della pesca e nell'acquacoltura;*
- *che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *che sono in difficoltà;*
- *che sono in liquidazione volontaria e che sono sottoposte a procedure concorsuali.*

Cosa si intende per unità locale?

Per unità locale si intende l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, in genere ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia funzionale e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una fase intermedia, quali ad esempio: laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, uffici.

Cosa si intende per impresa in difficoltà?

Un'impresa viene considerata in difficoltà quando soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) *nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito delle due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a*

responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione;

- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito delle due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per “società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;*
- c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;*
- d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;*
- e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni: il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.*

L’impresa deve avere sede legale o unità locale in Valle d’Aosta al momento della presentazione della domanda di contributo?

No, per le imprese prive di sede legale o unità locale in Valle d’Aosta al momento della presentazione delle domande, il requisito dovrà sussistere al momento dell’erogazione del contributo e risultare da visura camerale.

Cosa si intende per piccola o media impresa?

*Sono **piccole imprese** quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.*

*Sono **medie imprese** quelle che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.*

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso. Nel caso in cui un’impresa modifichi la propria dimensione portandosi al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o delle soglie finanziarie suddette, essa perde o acquisisce la qualifica di media o piccola impresa solo se questo superamento avviene per due esercizi. Nel caso di imprese di nuova costituzione, i dati sono oggetto di una stima in buona fede.

Per maggiori informazioni occorre fare riferimento all’allegato I al regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea serie L n. 187/1, del 26 giugno 2014.

Cosa si intende per fatturato annuo?

Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che l'impresa ha ricavato durante l'anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo il pagamento degli eventuali oneri. Il fatturato non comprende l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) o altre imposte indirette.

Cosa si intende per totale di bilancio annuo

Il totale di bilancio annuo è il totale dell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa.

Cosa si intende per effettivi?

Il criterio degli effettivi è il criterio essenziale per determinare in quale categoria dimensionale rientri un'impresa (piccola, media o grande). Esso riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:

- i dipendenti;*
- le persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;*
- i proprietari-gestori;*
- i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.*

*Gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione **non** sono considerati come facenti parte degli effettivi. Non è inoltre contabilizzata la durata dei congedi di maternità o parentali.*

Cosa si intende per numero di dipendenti?

Il numero dei dipendenti dell'impresa corrisponde al numero di unità lavorative/anno (ULA), cioè al numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori subordinati a tempo parziale e quelli a tempo determinato rappresentano frazioni di ULA.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate in bollo, alla Struttura ricerca, innovazione e qualità dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro della Regione Valle d'Aosta, utilizzando la modulistica disponibile presso gli uffici oppure scaricabile all'indirizzo internet:

http://www.regione.vda.it/attiprod/contributi_ricerca_qualita/sez5_3_i.asp;

Le domande di contributo devono essere presentate prima dell'avvio degli interventi cui le stesse di riferiscono.

Le domande per la concessione dei contributi devono contenere:

- la denominazione dell'impresa e la sua dimensione;*
- la descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine del progetto;*
- l'ubicazione del progetto;*
- l'elenco dei costi del progetto;*
- la tipologia dell'aiuto e l'importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.*

Le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda non verranno ammesse a contributo.

Cosa significa prima dell'avvio degli interventi?

Per avvio degli interventi si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (a titolo di esempio: contratti preliminari, o pagamento di acconti o caparre, o ordini o conferme d'ordine), a seconda di quale condizione si verifichi prima.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

Sistemi di gestione per la qualità:

ai sensi dell'**articolo 9** della legge sono concessi contributi per la realizzazione di studi di valutazione, per la realizzazione e la prima certificazione di sistemi di gestione aziendale conformi alle norme EN ISO 9001, CEI EN 45000, ISO 17000, ISO/TS 16949, o similari, e per il mantenimento della certificazione dei sistemi di gestione aziendale per i primi tre anni dopo la certificazione;

Sistemi di gestione ambientale:

ai sensi dell'**articolo 12** della legge sono concessi contributi per la realizzazione di studi di valutazione, per la realizzazione e la prima certificazione di sistemi di gestione aziendale conformi alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS, o similari, e per il mantenimento della certificazione dei sistemi per i primi tre anni dopo la certificazione.

Sono concessi contributi anche per la realizzazione di studi di valutazione, per la realizzazione e la prima certificazione di sistemi di gestione per l'energia conformi alle norme EN ISO 50001, e per il mantenimento della certificazione dei sistemi per i primi tre anni dopo la certificazione;

Sistemi per gestire la sicurezza aziendale:

ai sensi dell'**articolo 15** della legge sono concessi contributi per la realizzazione di studi di valutazione, per la realizzazione e la prima certificazione di sistemi di gestione aziendale conformi alle norme OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27000, BRC, IFS, o similari, e per il mantenimento della certificazione dei sistemi per i primi tre anni dopo la certificazione;

Sistemi per gestire la responsabilità sociale:

ai sensi dell'**articolo 17bis** della legge sono concessi contributi per la realizzazione di studi di valutazione, per la realizzazione e la prima certificazione di sistemi di gestione aziendale conformi alla norma SA 8000, o similari, e per il mantenimento della certificazione dei sistemi per i primi tre anni dopo la certificazione;

Certificazione dei prodotti aziendali:

ai sensi dell'**articolo 9, comma 1), lettera e)** della legge sono concessi contributi per la certificazione della conformità a norme nazionali, comunitarie e internazionali di prodotti aziendali;

ai sensi dell'**articolo 12, comma 1), lettera e)** della legge sono concessi contributi per la certificazione della conformità a norme nazionali, comunitarie e internazionali di prodotti aziendali che ne garantiscono la qualità ecologica.

Gli aiuti previsti per il mantenimento della certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente, la sicurezza e la responsabilità sociale sono concessi in regime "**de minimis**".

Cosa si intende per aiuto in regime "de minimis"?

Per aiuto in regime "de minimis" si intende un aiuto ottenuto con l'espresso riferimento a tale regime che si presume non incida sulla concorrenza in modo significativo e subordinatamente alla condizione che la stessa impresa non abbia ottenuto a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all'estero ecc.) nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti), aiuti soggetti alla stessa regola "de minimis" (compreso quello dell'aiuto presente), per un importo globale superiore a quello previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 (euro 200.000,00).

Cosa si intende per certificazione di prodotti aziendali?

La certificazione di prodotti aziendali è intesa come ottenimento di un marchio, nazionale o internazionale, attestante la conformità dei prodotti stessi a normative nazionali, comunitarie o internazionali.

La certificazione del sistema è essenziale?

Si, perché è ammessa a finanziamento la realizzazione del sistema di gestione aziendale soltanto se l'impresa ottiene anche la certificazione del sistema.

L'ESAME DELLE DOMANDE

La Struttura ricerca, innovazione e qualità effettua, entro 60 giorni, l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e predisporre, entro i 30 giorni successivi, il provvedimento dirigenziale di concessione del contributo oppure, entro i 60 giorni successivi, quello di diniego.

Al termine degli interventi effettuati dall'impresa la Struttura ricerca, innovazione e qualità, ricevuta dall'impresa la relazione consuntiva relativa al progetto approvato, effettua l'istruttoria entro 60 giorni e dispone, entro i successivi 30 giorni, l'erogazione del contributo.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (A PREVENTIVO)

Quali documenti devono essere presentati per la richiesta di contributo?

Per richiedere il contributo, occorre presentare:

- 1. l'istanza in bollo (€ 16,00) debitamente compilata, firmata e comprensiva della copia del documento di identità del dichiarante;*
- 2. la scheda descrittiva dell'impresa: devono essere fornite le informazioni relative all'impresa richiedente (soci, capitale sociale, ripartizione del personale dipendente e principali dati di bilancio degli ultimi tre esercizi);*

3. *la scheda descrittiva dell'intervento di realizzazione di uno **studio di valutazione** (articolo 9, 12, 15 e 17 bis, comma 1, lettera a).*

*A **PREVENTIVO**: devono essere fornite le informazioni relative alla data di inizio e ultimazione dello studio di valutazione, alla norma di riferimento, alle giornate intere di consulenza previste, al nominativo della società di consulenza e allo scopo dello studio di valutazione;*

oppure

*la scheda descrittiva dell'intervento di **realizzazione** del sistema (articolo 9, 12, 15 e 17bis, comma 1, lettera b).*

*A **PREVENTIVO**: devono essere fornite le informazioni relative alla norma di riferimento, alle attività aziendali che si intendono certificare, alla data prevista di inizio e ultimazione del progetto, al nominativo del responsabile del progetto all'interno dell'impresa, alle principali motivazioni all'origine della scelta di realizzare un sistema di gestione, alla previsione dei costi.*

N.B. per ognuna delle voci di costo previste (consulenza, acquisto di beni strumentali per prove e controlli, interventi di laboratori esterni ecc.) dovrà essere compilata la relativa scheda descrittiva;

oppure

*la scheda descrittiva dell'intervento di **certificazione** del sistema (articolo 9, 12, 15 e 17bis, comma 1, lettera c).*

*A **PREVENTIVO**: devono essere fornite le informazioni relative alla norma di riferimento, all'ente certificatore, all'organismo accreditatore, alla data presunta di ottenimento della certificazione, ai costi previsti per gli interventi di organismi di certificazione accreditati e ai costi previsti per eventuali spese di trasferta;*

oppure

*la scheda descrittiva dell'intervento di **mantenimento** del sistema (articolo 9, 12, 15 e 17bis, comma 1, lettera d).*

*A **PREVENTIVO**: devono essere fornite le informazioni relative alla norma di riferimento, all'ente certificatore, alla data di ottenimento della certificazione, alla data presunta della verifica ispettiva, ai costi previsti per gli interventi di organismi di certificazione accreditati e ai costi previsti per eventuali spese di trasferta;*

oppure

*la scheda descrittiva dell'intervento di **certificazione di conformità di un prodotto** (articolo 9 e 12, comma 1, lettera e).*

*A **PREVENTIVO**: devono essere fornite le informazioni relative alla norma di riferimento, al produttore, alla descrizione del prodotto da certificare, alle finalità della certificazione, all'ente certificatore, alla descrizione del programma di certificazione, agli interventi da effettuare in azienda o presso laboratori specializzati per la certificazione, alla data prevista di inizio e di termine del processo di certificazione, ai costi previsti per gli interventi di laboratori esterni e per gli organismi di certificazione accreditati.*

DURATA MASSIMA DEGLI INTERVENTI

Lo studio di valutazione per l'introduzione di un sistema di gestione aziendale deve essere ultimato entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Le attività necessarie per la realizzazione del sistema di gestione aziendale devono essere effettuate entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.

La certificazione del sistema di gestione aziendale deve essere conseguita entro 12 mesi dalla data di ultimazione del sistema.

Quindi, complessivamente, per la realizzazione e la certificazione del sistema sono disponibili 30 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.

La certificazione di prodotti aziendali deve essere ottenuta entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.

MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi nel caso di prima realizzazione di un sistema di gestione aziendale, oppure nel caso di implementazione di un sistema di gestione esistente rispetto ad una nuova norma che comporti la necessità di un adeguamento del medesimo e della sua nuova certificazione.

I contributi **non** sono concessi nel caso in cui la certificazione o ricertificazione del sistema di gestione sia necessaria in seguito a prescrizioni di legge.

La documentazione di spesa ammissibile a finanziamento dovrà riferirsi ad attività svolte successivamente all'avvio degli interventi, che dovrà avvenire dopo la presentazione della domanda di contributo, ma non successivamente alla durata massima ammessa per l'intervento.

La documentazione delle spese sostenute dovrà essere presentata entro 12 mesi dal termine dei relativi interventi. In caso contrario il contributo concesso sarà revocato.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (A CONSUNTIVO)

Quali documenti devono essere presentati per la liquidazione del contributo?

Per la liquidazione del contributo, il beneficiario deve presentare:

1. *la scheda descrittiva dell'intervento di realizzazione di uno **studio di valutazione** (articolo 9, 12, 15 e 17 bis, comma 1, lettera **a**).*

*A **CONSUNTIVO**: devono essere fornite le informazioni relative alla data di inizio e ultimazione dello studio di valutazione, alla norma di riferimento, alle giornate intere di consulenza effettuate, al nominativo della società di consulenza, al risultato dello studio di valutazione, ai costi sostenuti.*

Devono essere allegati: la documentazione originale di spesa, debitamente quietanzata, e copia dello studio di valutazione;

2. *la scheda descrittiva dell'intervento di **realizzazione** del sistema (articolo 9, 12, 15 e 17bis, comma 1, lettera **b**).*

*A **CONSUNTIVO**: devono essere fornite le informazioni relative alla norma di riferimento per l'attuazione del sistema, alla data di inizio e di ultimazione dell'intervento, al riepilogo dei costi sostenuti e, per ognuna delle voci inserite (consulenza, acquisto di beni strumentali per prove e controlli, interventi di laboratori esterni ecc.), deve essere compilata la relativa scheda descrittiva.*

Devono essere allegati la copia del manuale in forma non controllata (in visione), la documentazione originale di spesa debitamente quietanzata, la dichiarazione sostitutiva di

atto di notorietà attestante la veridicità dei costi sostenuti per il personale dipendente in formazione e il registro delle presenze;

3. *la scheda descrittiva dell'intervento di **certificazione** del sistema (articolo 9, 12, 15 e 17bis, comma 1, lettera c).*

*A **CONSUNTIVO**: devono essere fornite le informazioni relative alla norma di riferimento, all'ente certificatore, all'organismo accreditatore, agli interventi effettuati in azienda per la certificazione, alla data di inizio e termine del processo di certificazione, alla data di ottenimento della certificazione, al costo per gli interventi di organismi di certificazione accreditati.*

Devono essere allegati la documentazione originale di spesa debitamente quietanzata e l'originale del certificato (in visione);

4. *la scheda descrittiva dell'intervento di **mantenimento** del sistema (articolo 9, 12, 15 e 17bis, comma 1, lettera d.).*

*A **CONSUNTIVO**: devono essere fornite le informazioni relative alla norma di riferimento, all'ente certificatore, alla data di ottenimento della certificazione, agli interventi effettuati in azienda per la verifica del mantenimento della certificazione, alla data della verifica ispettiva, ai costi sostenuti per gli interventi di organismi di certificazione accreditati.*

Devono essere allegati la copia del verbale della visita ispettiva e la documentazione originale di spesa debitamente quietanzata;

5. *la scheda descrittiva dell'intervento di certificazione di conformità di un prodotto (articolo 9, e 12, comma 1, lettera e).*

*A **CONSUNTIVO**: devono essere fornite le informazioni relative alla norma di riferimento, all'ente certificatore, al produttore, alla descrizione del prodotto certificato, allo scopo della certificazione, agli interventi effettuati in azienda o presso laboratori specializzati per la certificazione, alla data di inizio del processo di certificazione e di ottenimento della certificazione, ai costi sostenuti per gli interventi di laboratori esterni e di organismi di certificazione accreditati. **Devono essere allegati l'originale della certificazione ottenuta (in visione) e la documentazione originale di spesa debitamente quietanzata;***

6. *la dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che contenga anche le coordinate bancarie del conto corrente su cui accreditare il contributo.*

Quando verrà restituita la documentazione originale di spesa?

Dopo l'erogazione del contributo, sarà possibile ritirare la documentazione originale di spesa, sulla quale la Struttura ricerca, innovazione e qualità avrà apposto l'apposito timbro relativo all'ammissione a finanziamento delle spese.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI

Per l'erogazione del contributo, si considerano soltanto le spese definitivamente sostenute e pagate.

Per la realizzazione dello **STUDIO DI VALUTAZIONE** sono ammissibili le spese sostenute per le **consulenze esterne**.

L'importo delle consulenze deve essere commisurato alle dimensioni dell'impresa e non deve eccedere il normale costo di mercato, stabilito in euro 1.000,00 per ciascuna giornata di consulenza presso l'impresa.

Per la **REALIZZAZIONE** dei sistemi di gestione aziendale sono ammissibili le spese sostenute per:

a) *consulenze esterne riguardanti la realizzazione dei sistemi di gestione per la qualità, ambientale, per la sicurezza aziendale e per la responsabilità sociale:*

l'importo deve essere commisurato alle dimensioni dell'impresa e non deve eccedere il normale costo di mercato, stabilito in euro 1.000,00 per ciascuna giornata di consulenza presso l'impresa;

b) *acquisto di beni strumentali per prove e controlli:*

i beni devono essere presenti in azienda, devono essere indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione e devono essere utilizzati per la gestione della qualità, ambientale, della sicurezza;

c) *acquisto di apparecchiature per la riduzione dell'inquinamento (solo per il sistema di gestione ambientale):*

i beni, che devono permettere una riduzione dell'inquinamento oltre i limiti previsti dalle norme vigenti, devono essere presenti in azienda e devono essere indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione ambientale. Il loro costo sarà ammesso a contributo per il solo sovracosto necessario per superare il livello di tutela ambientale prescritta dalle norme.

Le spese relative all'acquisto di beni strumentali per prove e controlli e per l'acquisto di apparecchiature per la riduzione dell'inquinamento devono essere documentate mediante fatture quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A., compresi eventuali dazi doganali, spese di trasporto, imballo e montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali;

d) *formazione, compreso il costo orario del personale dipendente:*

le spese possono riguardare attività di formazione del personale coinvolto nel sistema di gestione per la qualità, ambientale, per la sicurezza aziendale e per la responsabilità sociale, interne o esterne all'azienda.

N.B. per ulteriori informazioni occorre consultare i criteri applicativi della legge.

In particolare il costo orario del personale dipendente dovrà essere determinato con le seguenti modalità:

- sulla base della retribuzione effettiva mensile lorda (comprensiva di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie) secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, per ogni persona impiegata nel progetto;
- ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali e ore straordinarie;
- per il personale senza diritti di compenso per straordinari non potranno essere indicate, per ogni giorno, più ore di quante siano stabilite nell'orario di lavoro;

Cosa si intende per personale dipendente?

Il codice civile definisce il lavoro subordinato come un rapporto di lavoro nel quale un soggetto (il lavoratore dipendente) svolge un'attività, stabilita per contratto, nell'interesse di un altro soggetto (il datore di lavoro), rispetto al quale si colloca in una posizione subordinata, in cambio della retribuzione.

e) *interventi di laboratori esterni:*

le spese devono riguardare i costi di metrologia e taratura di apparecchiature e strumenti utilizzati nel controllo qualità, ambientale, della sicurezza, indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione per la qualità, ambientale, per la sicurezza aziendale.

L'intervento deve essere effettuato da laboratori accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale;

f) *acquisizione di programmi per elaboratore elettronico:*

le spese per l'acquisizione di programmi per elaboratore elettronico devono riguardare i costi per programmi, acquistati o fatti realizzare da tecnici, per la gestione per la qualità, ambientale, per la sicurezza aziendale e per la responsabilità sociale.

Per le spese relative alla realizzazione in proprio di beni strumentali o di programmi per elaboratore elettronico, l'impresa dovrà presentare una perizia asseverata, redatta da un tecnico competente per materia, nella quale siano indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti;

g) *acquisto di norme tecniche:*

le spese ammissibili per l'acquisto di norme tecniche devono riguardare i costi per l'acquisto di documenti utili per la certificazione o registrazione del sistema di gestione per la qualità, ambientale, per la sicurezza aziendale, della responsabilità sociale.

Per la **CERTIFICAZIONE** dei sistemi di gestione aziendale sono ammissibili le spese sostenute per lo *svolgimento delle procedure di certificazione*, comprese le spese di trasferta dei certificatori, a fronte di interventi di organismi di certificazioni accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

Per il **MANTENIMENTO** della certificazione dei sistemi di gestione aziendale sono ammissibili le spese sostenute per gli *interventi di organismi di certificazione accreditati*, comprese le spese di trasferta dei certificatori. Non sono ammesse le spese relative a consulenze esterne preliminari alla visita ispettiva di mantenimento della certificazione.

Per la **CERTIFICAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI PRODOTTI AZIENDALI** sono ammissibili le spese sostenute per gli *interventi di laboratori esterni* e per gli interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta dei certificatori.

Le *spese di trasferta* dei certificatori dovranno essere espresse a piè di lista e documentate mediante l'esibizione dei relativi giustificativi. Il rimborso forfetario delle stesse non sarà pertanto ammesso a finanziamento.

Cosa si intende per organismi di certificazioni accreditati?

La comunità europea definisce l'accreditamento come "Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro

requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità”. La definizione è tratta dal Regolamento della Comunità Europea n. 765/CE/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

In Italia il soggetto giuridico autorizzato all'accREDITAMENTO degli enti di certificazione è ACCREDIA.

Le spese devono essere documentate mediante fatture e sono calcolate sulla base del loro ammontare al netto dell'I.V.A.

PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO PER LE PICCOLE IMPRESE.

Tipologia di intervento	Costi ammissibili	Percentuale contributo	Massimali di contributo per ciascuna impresa e per ogni anno
Studi di valutazione	consulenze esterne	40%	euro 6.000,00
Realizzazione di sistemi di gestione	consulenze esterne	40%	euro 30.000,00
	acquisto di beni strumentali per prove e controlli	40%	
	acquisto di apparecchiature per la riduzione dell'inquinamento (<i>solo per sistemi di gestione ambientale</i>)	40%	
	interventi di laboratori esterni	40%	
	acquisizione di norme tecniche e programmi informatici	40%	
	corsi di formazione e formazione del personale dipendente	60%	
Certificazione di sistemi di gestione	consulenza dell'ente certificatore	40%	euro 6.000,00
Mantenimento della certificazione	consulenza dell'ente certificatore	40%	euro 3.000,00
Certificazione della conformità di prodotti aziendali	consulenza dell'ente certificatore	40%	euro 6.000,00

PERCENTUALI E MASSIMALI DI CONTRIBUTO PER LE MEDIE IMPRESE.

Tipologia di intervento	Costi ammissibili	Percentuale contributo	Massimali di contributo per ciascuna impresa e per ogni anno
Studi di valutazione	consulenze esterne	40%	euro 6.000,00
Realizzazione di sistemi di gestione	consulenze esterne	40%	euro 30.000,00
	acquisto di beni strumentali per prove e controlli	40%	
	acquisto di apparecchiature per la riduzione dell'inquinamento (<i>solo per sistemi di gestione ambientale</i>)	40%	
	interventi di laboratori esterni	40%	
	acquisizione di norme tecniche e programmi informatici	40%	
	corsi di formazione e formazione del personale dipendente	50%	
Certificazione di sistemi di gestione	consulenza dell'ente certificatore	40%	euro 6.000,00
Mantenimento della certificazione	consulenza dell'ente certificatore	40%	euro 3.000,00
Certificazione della conformità di prodotti aziendali	consulenza dell'ente certificatore	40%	euro 6.000,00

COME VENGONO EROGATI I CONTRIBUTI?

I contributi vengono erogati a intervento concluso, sulla base della documentazione delle spese sostenute debitamente quietanzata, presentata in originale alla Struttura ricerca, innovazione e qualità, che provvederà a restituirla dopo l'erogazione del contributo, previa apposizione di timbro.

Nel caso in cui il contributo erogabile sulla base del consuntivo delle spese sostenute sia superiore rispetto a quello concesso, la struttura competente disporrà l'erogazione del contributo nei limiti dell'importo concesso.

L'erogazione del contributo relativo allo studio di valutazione sarà effettuata, per metà, ad intervento ultimato, dopo la presentazione della relazione consuntiva dell'intervento, e, qualora allo studio segua la realizzazione di un sistema di gestione aziendale, nei tempi stabiliti dalla

legge, sarà erogata un'ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella già erogata, ad avvenuta presentazione del certificato di conformità del sistema di gestione.

L'erogazione del contributo relativo alla realizzazione del sistema di gestione sarà effettuata a certificazione ottenuta.

L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con in mercato interno.

DIVIETO DI CUMULO

Gli aiuti concessi non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche previste da norme regionali, statali o comunitarie.

REVOCA DEI CONTRIBUTI

Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di beneficiario durante la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17bis della l.r. 31/2001 e qualora il beneficiario non insedi la sede legale o operativa in Valle d'Aosta prima dell'erogazione del contributo;
- messa in liquidazione volontaria o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17bis della l.r. 31/2001;
- interruzione ingiustificata degli interventi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17bis della l.r. 31/2001 e mancata conclusione degli stessi nei tempi previsti;
- rinuncia, da parte dell'impresa beneficiaria, alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17bis della l.r. 31/2001;
- non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
- mancata presentazione della documentazione delle spese sostenute entro 12 mesi dal termine dei relativi interventi.

MODALITÀ DI RICORSO

La Struttura ricerca, innovazione e qualità comunica ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Tale comunicazione sospende il termine per concludere il procedimento. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti che hanno presentato la domanda hanno diritto di formulare per iscritto le loro osservazioni, che possono essere corredate dei documenti ritenuti utili.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, è possibile ricorrere contro il provvedimento dirigenziale:

- entro 60 giorni dal ricevimento del diniego del contributo, al Tribunale amministrativo regionale di Aosta;
- entro 120 giorni dal ricevimento del diniego del contributo, al Presidente della Repubblica.